



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 DEL 21-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 19:08, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		MUTTONI PAOLO	X	
GRASSI ENRICA	X		MELLONE FRANCESCA		X
TARELLI MATTIA	X		GAGLIANO TANIA	X	
CONTI FIORENZO	X				
ZINETTI MARINA	X				
LAGINESTRA ALFREDO	X				
PUOTI RODOLFO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
MASSAINI CINZIA	X				
LEONI MARIO	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazionano il Sindaco e l'assessore Muttoni.
Si passa, quindi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023/2025;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24/2/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2022
-con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 28/3/23, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la relazione sulla gestione (art.151, c.6 e art.231, c.1, del d.lgs.n.267/2000 e art.11, c.6 del d.lgs.n.118/2001) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2022.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/04/2022 con la quale si approvavano le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e si prendeva atto della validazione del PEF pluriennale 2022-2025, a base della determinazione delle tariffe medesime;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, che fra le tre componenti annovera il prelievo sui rifiuti ai commi da 639 a 705;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*), sopprimendo le disposizioni relative alle componenti relative all'IMU e TASI, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”, come integrata dalla successiva delibera n. 15/2022 che ha ampliato i criteri ed i vincoli relativi alla qualità del servizio da erogare agli utenti;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, avendo ad oggetto, appunto, “*APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*”, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF del precedente MTR;

Considerato che con la successiva determina n. 2/2021, ARERA ha provveduto all' “*APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*”;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ovvero per il periodo 2022-2025, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI anche per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato Atto che il Comune, in qualità di Ente territorialmente competente è tenuto a rispettare i parametri di cui alla delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, nonché le ulteriori disposizioni dettate dalla delibera n. 15/2022, per le quali, tuttavia, si ritiene di non dover indicare specifici costi nel PEF per il periodo 2022-2025;

Rilevato che in relazione alla richiamata delibera n. 15/2022 di ARERA, il Comune di Porlezza ha individuato lo Schema I, quale quadrante che include il livello della qualità dei servizi che verranno erogati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Viste:

-la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale viene approvata la carta della qualità delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti del Comune di Porlezza;

-la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale viene integrato e modificato il regolamento TARI ai sensi del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF -Delibera ARERA N.15/2022).

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso Atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 con utilizzo del tool proposto da ARERA;

Rilevato che la validazione del PEF 2022-2025 è stata adeguatamente effettuata con la redazione della relazione di accompagnamento al PEF pluriennale, secondo lo schema specificatamente previsto dalla richiamata determina n. 2/2021 di ARERA;

Verificato che, partendo dal valore del PEF relativo all’anno 2023, risultato pari ad € 764.363,00, sono state determinate le tariffe TARI da applicare per il medesimo anno d’imposta, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Visto il PEF pluriennale 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio n.14 del 28/04/2022;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Dato Atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per quanto concerne le tariffe delle utenze domestiche ed allegato "B", per quanto afferisce alle tariffe delle utenze non domestiche;

Rilevato che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF 2022-25, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
- l'art.107 del D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 165/2001
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile Economico Finanziario ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 12,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "A" al presente atto, per quanto attiene alle utenze domestiche;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto, per quanto concerne le utenze non domestiche;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 12,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO COMUNALE

ERCULIANI RAG. SERGIO

DOTT.SSA PESCARIN VANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
